



*Assessore alle Politiche della Famiglia, dei Bambini
e della Casa, Sociale, Pari Opportunità*

L'Assessore

Protocollo **81 FPS**

TORINO 14 NOV. 2019

Classificazione **4/2019A/FSP**

Gent. Sig.ri Sindaci
dei Comuni Piemontesi

Gent. Sig.ri Presidenti
delle ATC del Piemonte

Gent. Sig.ri Presidenti
delle Commissioni Assegnazione Alloggi
presso le ATC del Piemonte

Gent. Sig. Presidente
del Consorzio Intercomunale Torinese

OGGETTO: L.R. n. 19/2018 e L.R. 3/2010. Assegnazioni alloggi di edilizia sociale.
Adempimenti operativi in materia di proprietà immobiliari.

Con l'articolo 106 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, sono state introdotte modifiche ai requisiti per l'accesso all'edilizia sociale, tra i quali, in particolare, quello relativo all'assenza di proprietà immobiliari, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della L.R. n. 3/2010.

In conseguenza delle modifiche introdotte, il testo della succitata lettera c) stabilisce ora che i componenti il nucleo non debbano essere titolari, complessivamente, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale o all'estero, adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

A seguito di tali modifiche normative, al punto 3 della Circolare del Presidente della Giunta regionale 18 marzo 2019, n. 3/PSF, pubblicata in data 21 marzo 2019 sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12, sono stati affrontati aspetti applicativi relativi alla documentazione da produrre ai fini della verifica dell'assenza di proprietà immobiliari in qualsiasi Comune del territorio nazionale o all'estero.

Tali indirizzi, impartiti in sede di prima applicazione e con l'intento di consentire un'operatività immediata, sono stati successivamente oggetto di ulteriori approfondimenti, alla luce delle cogenti disposizioni in vigore in materia di dichiarazioni sostitutive di documenti e di atti di notorietà.

In conseguenza delle verifiche effettuate, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si specifica che in sede di presentazione della domanda, finalizzata all'accesso all'edilizia sociale, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di nazionalità, nelle forme previste dall'art. 33 del DPR 445/2000, non essendo sufficiente per tali soggetti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Cordiali saluti.


Avv. Chiara Caucino
**Il Direttore
Dott. Gianfranco Bordone**
**La Dirigente del Settore
Dott.ssa Anna Palazzi**
MM / PD